



E' un'iniziativa di solidarietà concreta che consiste nel farsi carico delle spese di mantenimento e educazione di un bambino a distanza.

E' un'opera di grande valore per i bambini bisognosi.

Se tu credi nell'efficacia di questo sostegno a distanza compila una delle schede e adotta anche tu un bambino a distanza. Questo sostegno a distanza è chiamato " adozione a distanza".

Schede da inviare solo on-line:

- [Adozione a distanza in India](#)

Schede da inviare solo per posta o fax 0422 731835:

- [Adozione a distanza in India](#)
- [Adozione a distanza nelle Filippine \(**New** \)](#)
- [Adozione a distanza in Tanzania \(**New** \)](#)

Moduli per effettuare versamento delle offerte:

- [Banca Prossima](#)
- [Intesa Sanpaolo](#)
- [Banco Posta](#)
- [Bollettino Postale](#)

Codice IBAN

Per la convenienza dei Benefattori o donatori abbiamo aperto i seguenti conti correnti.

Tutti i conti sono intestati a:

Procura Generale dei F.lli di San Gabriele attività ONLUS.
Codice Fiscale: 97004260580

Banca Prossima

Conto: 1210 - Filiale 05000
IBAN: IT 34 X 03359 01600 100000001210
BIC (Swift): BCITITMX

Intesa Sanpaolo

Conto: 1055023 - Filiale: 45512
IBAN: IT47 K030 6961 7430 0000 1055023
BIC (Swift): BCITITMM

Conto Corrente Postale

Conto: 000012463311
IBAN: IT 61 I 07601 12000 000012463311
BIC (Swift): BPPIITRRXXX

Piccole Donazioni

Madre Teresa diceva, "Non importa quanto si dà, ma quando amore si mette nel dare". Quindi, anche la più modesta delle offerte, unendosi alla solidarietà di molte altre persone, aziende, associazioni, enti locali e istituzioni, contribuisce a rendere più efficace la nostra attività dell'istruzione dei migliaia di bambini che ci chiedono di essere sostenuti a distanza.

Agevolazione fiscale per i donatori:

Agevolazione fiscale per chi sceglie di aiutare i bambini in difficoltà

art. 14 del D.Lgs. 35 del 14 Marzo 2005 ONLUS

Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.; oppure è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art.15, comma I lettera i-bis del D.P.R. 917/86).